



QUESITO 1:

Vogliate chiarire se l'attestazione SOA, in mancanza delle categorie scorporabili e subappaltabili (Categoria OS1 - OS 13 - OS 14 - OS 16), per la categoria prevalente OG9 che deve essere posseduta deve essere in classifica V come indicato nella documentazione di gara o deve essere in classifica VI a copertura totale dell'investimento pari ad EURO 7.700.000,00.

Vogliate chiarire se i lavori afferenti le categorie scorporabili possono essere eseguiti dalla concorrente o devono essere obbligatoriamente subappaltati.

RISPOSTA 1:

In mancanza del possesso della qualificazione per le categorie scorporabili, il concorrente deve possedere la qualificazione per la categoria OG9 classifica VI, in modo da coprire l'intero importo dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria, se non in possesso della qualificazione per le categorie scorporabili:

- può eseguire direttamente le lavorazioni di cui alle categorie OS1 (lavori in terra);
- deve subappaltare a soggetto qualificato i lavori di cui alle categorie OS13 (strutture prefabbricate), OS14 (impianti trattamento rifiuti) ed OS16 (impianti per centrali).

QUESITO 2:

"... ci pare riscontrare qualche incongruità relativa alle indicazioni delle categorie e qualifiche SOA previste per i requisiti delle Imprese partecipanti. In particolare ci pare che la categoria prevalente dovrebbe essere riferita ai lavori di maggior incidenza e quindi all'importo di € 2.500.000,00 previsto dallo studio di Fattibilità per i digestori anaerobici, che rientrano indubbiamente nel codice OS14, " Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti", mentre per i lavori per gli impianti di produzione di energia elettrica rientrano nella categoria OG9, ma incidono per un importo sensibilmente inferiore, pari a € 1.200.000,00"

QUESITO 3:

" ... il bando di gara indica al par. II 1.6 come CPV il numero 45253700, corrispondente a "Lavori di costruzione di impianti di digestione"; Il disciplinare di gara riporta al paragrafo 1, le categorie generali e specializzate dei lavori di cui si compone l'intervento in oggetto, precisando che: le lavorazioni principali rientrano nella categoria OG9 "Impianti per la produzione di energia elettrica" Classifica V importi fino a euro 5.184.569,00; Tra le lavorazioni subappaltabili o comunque scorporabili rientrano anche quelle appartenenti alla categoria OS14 " Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" Classifica III importi fino a euro 1.032.913,00. Lo studio di fattibilità evidenzia nell'analisi tecnico-economica la seguente ripartizione dei costi di investimento relativi all'esecuzione dei lavori. impianto pre-trattamento euro 1.500.000,00; cogeneratori euro 1.200.000,00; digestori anaerobici euro 2.500.000,00; impianto compostaggio euro 1.500.000,00.

non si può non evidenziare come l'attribuzione delle categorie e classifiche di qualificazione SOA richieste non rispecchi la reale incidenza dei lavori.

I lavori riguardanti i digestori anaerobici (euro 2.500.000,00), riconducibili alla categoria OS14 "Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti", risultano infatti avere un'incidenza sensibilmente maggiore rispetto ai lavori riguardanti i cogeneratori (euro 1.200.000,00), riconducibili alla categoria OG9 "Impianti per la produzione di energia elettrica".



Ne deriva pertanto la necessità che la categoria prevalente sia la OS14, così come confermato anche dal codice CPV, attribuito, mentre la categoria OG9 sia fatta rientrare tra le categorie scorporabili e subappaltabili..."

RISPOSTA 2/3:

"... le previsioni dello studio di fattibilità rappresentano una sintesi tecnico-economica del contenuto più ampio dell'analisi progettuale effettuata.

In particolare, le componenti strutturali ed impiantistiche sinteticamente previste ed economicamente valutate nello studio di fattibilità medesimo, risultano costituite ciascuna da più parti, la cui sommatoria ha condotto alla determinazione della categoria prevalente, che si conferma essere la OG9.

L'assegnazione, poi, dell'indice CPV, ha inteso inserire la categoria concettuale più prossima alla tipologia di impianto previsto che, comunque, resta finalizzato alla produzione di energia elettrica e non allo smaltimento dei rifiuti"

QUESITO 4:

Il Bando di Gara, a pagina 4, prevede la facoltà in capo all'amministrazione di inserire nella Convenzione la propria partecipazione all'iniziativa da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice mediante proprio investimento finanziario diretto, in forma di partenariato pubblico-privato;

Si chiede di definire meglio le forme e le modalità di partenariato precisando se sia possibile anche un ingresso nel capitale della società aggiudicatrice.

RISPOSTA 4:

Si ipotizza l'eventualità di costituire una società di scopo finalizzata alla costruzione e gestione dell'impianto di progetto.

Ciascuna delle società manterrebbe la propria autonomia giuridica.

QUESITO 5:

Il Disciplinare di gara prevede all'articolo 4 lett. d) la facoltà per il concessionario di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 156 con un capitale minimo di €300.000; nello Studio di Fattibilità, nel paragrafo "Ulteriori oneri per il concessionario", viene stabilito che all'interno della Convenzione verrà inserito, in seno all'organo amministrativo della società di gestione concessionaria, almeno un Amministratore o dirigente della Stazione Appaltante con specifica delega per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali della quantità/qualità del materiale conferito;

Si chiede di definire se tale obbligo sia vigente anche se la società aggiudicataria non dovesse avvalersi della facoltà di costituire la società di progetto ai sensi dell'art. 156 con un capitale minimo di € 300.000.

RISPOSTA 5:

La previsione di almeno un componente nominato dalla Stazione Appaltante da delegare alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali è comunque vigente.

QUESITO 6:

Che ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D.Lgs 163/06, il progetto preliminare può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice, si chiede di specificare quali limiti (se presenti) la PA intenda applicare alle modifiche del progetto in questione.



RISPOSTA 6:

Non sono previsti limiti nei criteri di modifica da parte dell'amministrazione del progetto proposto dal concorrente, pur precisando che esiste un'ampia disponibilità ad accogliere favorevolmente eventuali modifiche tecnologiche e di processo.

QUESITO 7:

Al punto 1.2 di pagina 22 del Disciplinare di Gara ai fini dell'aggiudicazione della concessione viene indicata, come elemento di valutazione, la "Posizione baricentrica sito ubicazione impianto"; la scrivente richiede quali sono i parametri che verranno considerati dalla Stazione Appaltante per la valutazione della baricentricità del sito,

RISPOSTA 7:

Per "posizione baricentrica" si intende la posizione dell'impianto che tenda a minimizzare i costi di trasporto del materiale organico da parte dei Comuni soci.

QUESITO 8:

A pagina 9 dello Studio di Fattibilità, nella tabella "Costi e ricavi da energia elettrica" viene indicata una tariffa fissa di 0,220 €/KWh per la vendita dell'energia, la scrivente chiede perché non sia stata indicata una tariffa pari a 0,280 €/KWh come previsto dalla Legge Finanziaria 2008.

RISPOSTA 8:

La tariffa da considerare per la vendita dell'energia elettrica prodotta è quella vigente all'atto dell'inizio dell'attività produttiva. Allo stato attuale è pari ad € 0,280/Kw.

QUESITO 9:

A pagina 2 del Disciplinare di gara viene indicato un contributo di "almeno ulteriori € 5,00 per ciascuna tonnellata di materiale organico (Forsu, ecc.) conferito all'impianto da parte dei Comuni del comprensorio", la scrivente richiede in che misura e con quale metodo venga valutato un eventuale incremento del contributo appena citato.

RISPOSTA 9:

L'attribuzione del punteggio relativo all'incremento offerto rispetto al prezzo base di € 5,00/ton di materiale organico verrà valutato in funzione delle offerte di tutti i concorrenti, con un criterio di comparazione e proporzionalità.

QUESITO 10:

Il Bando di Gara a pag. 8, Criterio 3 stabilisce che alla "Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché qualità professionale dei progettisti" verrà assegnato il punteggio massimo di 24 punti; è corretto intendere quale refuso il riferimento ai progetti definitivi ed esecutivi invece di quello preliminare?

RISPOSTA 10:

E' corretto intendere come refuso il riferimento a progetti definitivi ed esecutivi, riferendosi, invece, al progetto preliminare.



QUESITO 11:

Uno degli elementi di valutazione del progetto preliminare è rappresentato dalla coerenza del progetto con gli obiettivi dello studio di fattibilità, nella fattispecie al punto 1.1 di pagina 22 del Disciplinare di Gara vengono assegnati 5 punti su 100 per il dimensionamento degli Impianti.

Nel caso in cui un concorrente presentasse un progetto che preveda l'utilizzo di un motore da 999 KWe per coniugare la massima redditività garantita dagli incentivi con una maggiore disponibilità di trattamento di materiale organico, la Stazione Appaltante considererà la soluzione come una soluzione migliorativa e quindi premiante in sede di valutazione oppure il concorrente sarebbe penalizzato per la minor congruità tra il piano di fattibilità e il progetto preliminare?

RISPOSTA 11:

La Stazione Appaltante è orientata ad accogliere favorevolmente le proposte modificative del concorrente quando queste introducano incremento di efficienza e/o redditività.

L'esempio riportato nel quesito sarebbe, quindi, accolto favorevolmente.

QUESITO 12:

A pagina 3 del Bando di gara vengono indicati i costi di investimento per quanto concerne la progettazione per un importo pari a 1.000.000 di €.

La scrivente desidera sapere, ai fini di dell'elaborazione del computo metrico, quali sono gli oneri fissi da riconoscere alla stazione appaltante e in che percentuale (spese RUP, ecc).

RISPOSTA 12:

Gli oneri da riconoscere alla Stazione Appaltante, in coerenza e analogia con quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 163/06, non saranno superiori al 2% dell'importo dei lavori.

QUESITO 13:

La gara di appalto prevede il conferimento al sito di produzione sia di FORSU che di fanghi di depurazione, la scrivente richiede se sono disponibili analisi riferite sia ai fanghi (origine, pericolosità, ecc.) sia della FORSU (analisi merceologica, se pretrattata ed eventualmente con quale tecnologia, tipo di raccolta, ecc.).

RISPOSTA 13:

Si allega in formato pdf un certificato di analisi tipo dei fanghi da depurazione.

Non si dispone di analisi relative alla Forsu, che, raccolta col sistema "porta a porta", non subisce pretrattamenti.